zata quando non si corregga la legge; si verrebbe a creare, quando questa non fosse emendata, la *contrefaçon* legale.

Non scorgo assolutamente come si possa evitare questa difficoltà se non in due modi. O bisogna stabilire che in ogni centro di popolazione, come presso ogni tribunale di commercio, esista una tabella, da cui apparisca quali siano i segni distintivi usati da tutti i negozianti dello Stato, a fine di evitare lo sconcio di fare una domanda eguale a quella di un altro; oppure è d'uopo prescrivere che dal giorno della domanda sino all'epoca in cui possa farsi uso dei segni distintivi debba trascorrere un dato tempo, nel quale l'amministrazione centrale possa avvertire questi negozianti che il loro segno è già adoperato da altri.

Senza di ciò reputo che non si possa evitare l'inconveniente a cui dianzi ho accennato.

TORELLI. Se l'onorevole preopinante avesse avuto la bontà di ben ponderare l'articolo 9, avrebbe veduto sciolta la difficoltà da esso accennata.

L'articolo 9 dice: « Ivi saranno trascritti sopra registri pubblici i processi verbali di deposito, le descrizioni dei marchi e segni distintivi, non che le indicazioni del loro uso date dal depositante, e saranno custoditi gli esemplari dei marchi o segni depositati. »

In tal guisa mi pare che si risponda a ciò che chiedeva l'onorevole preopinante, quando diceva: come si conosceranno i marchi già inscritti? Colui il quale vuole usare di un diritto che accorda la legge, ha l'obbligo di adempire al prescritto della medesima; dunque chi vuole usare del diritto speciale di un marchio deve andare o mandare al deposito per accertarsi che non vi sia già altro marchio precisamente uguale.

CASARETTO. Mi pare che, per evitare gli inconvenienti esposti dal deputato Biancheri, si potrebbe obbligare chiunque vuole servirsi di un nuovo marchio a renderlo di pubblica ragione, non solo col pubblicarlo negli uffizi d'intendenza, ma a renderlo pubblico per mezzo del giornale ufficiale, onde lasciar luogo a quelli che già avessero preso un simile marchio di fare opposizione e stabilire un tempo prefisso, dentro il quale fosse lecito al primo utente del marchio di fare questa opposizione, trascorso il quale allora solamente, come dice il deputato Biancheri, dovrebbe il nuovo utente del marchio potersene giovare. In questo modo mi pare che si eviterebbero gli esposti inconvenienti.

BIANCHERI. Ho domandato la parola per rispondere brevemente al deputato Torelli, il quale mi ha rinviato a leggere l'articolo 9. Sta, è vero, che in quell'articolo si indica il modo che si dovrà praticare per fare la deposizione della dimanda per trasmetterla all'uffizio centrale, conservarla e darne visione a chi lo desideri. Ma non esiste in quell'articolo l'obbligazione formale per parte del negoziante di ricorrere a quel registro onde vedere se la sua dimanda è già stata da altri preceduta. Ripeto il caso di uno che, essendo di mala fede, come può succedere facilmente, sappia che un marchio usato da un altro negoziante è molto accreditato presso il pubblico. Questi chiederà di essere autorizzato a servirsi di un marchio perfettamente conforme a quello accennato, ed intanto dal giorno della sua domanda egli avrà il diritto di servirsi di questo marchio, e con questo si sarà uniformato al disposto della legge.

Ma, mi si dice, l'articolo 9 prescrive che la sua dimanda deve essere registrata, come già lo sono quelle fatte anteriormente: e a che monta? Ripeto: egli poteva sapere, se avesse consultato il registro, che quel marchio era già proprietà altrui, ma siccome gliene fate facoltà, ma non una formale prescrizione, egli volle ignorarlo e trovò la sua frode autorizzata dalla legge, perchè il vostro articolo 9 riflette la materia regolamentaria, ma non crea obbligazione di sorta alcuna nel richiedente.

Io quindi faccio instanza perchè l'articolo sia rimandato alla Commissione onde sia reso conforme allo spirito di tutta la legge.

SCIALOJA, *commissario regio.* Signori, facendo la breve storia del modo con cui si domanda ed ottiene un marchio, secondo il progetto che la Camera sta discutendo, tutte le difficoltà, per quanto a me sembra, sollevate dall' onorevole deputato che testè teneva la parola, sono interamente dileguate.

In effetto, secondo questa legge, chi vuole conseguire l'uso esclusivo di un marchio, ne fa la domanda ed accompagna alla domanda l'esemplare del marchio. Questa domanda o la fa direttamente all'ufficio centrale in Torino, o la fa in una delle intendenze, ed è obbligo degli intendenti di spedirla fra cinque giorni all'ufficio centrale. Ivi le dimande vengono immediatamente registrate e i marchi conservati, e così le prime come i secondi sono esposti al pubblico.

Ogni individuo che vuole usare un marchio ha quindi la opportunità di andare a consultare i marchi preesistenti, per verificare se il suo è realmente diverso dagli altri.

Ora l'ipotesi fatta dall'onorevole deputato è che un fabbricante, che un commerciante possa per malizia, secondo egli diceva, domandare la proprietà di un marchio identico ad uno già solennemente depositato, ad un marchio la cui domanda fu già inscritta sopra il pubblico registro. In questo caso, se questo fabbricante o commerciante fosse così audace o così stolto da domandare scientemente l'uso di un marchio somigliante, egli sarebbe colpito da due disposizioni della presente legge, da una che dichiara il suo marchio nullo, da un'altra che ordina al giudice d'infliggergli una pena. Sicchè mi pare che l'ipotesi fatta dall'onorevole deputato sia prevenuta non da un articolo, non dal decimo, non dal nono o dall'ottavo, ma da tutti complessivamente gli articoli del presente progetto di legge.

Egli però dice: la proprietà d'un marchio, l'uso esclusivo di esso comincia dal giorno del deposito secondo il progetto. Ora tra il giorno del deposito ed il giorno in cui un negoziante può incominciare a fare uso del suo marchio, può passare un intervallo durante il quale un altro fabbricante, un altro commerciante può fare domande simili alla sua.

Ma quando vi è conflitto di due domande, quando queste due domande riguardano l'oggetto medesimo, quale delle due, chieggo io, deve avere la priorità? È impossibile che tutte e due dieno origine allo stesso diritto, perchè è impossibile che due fabbricanti abbiano l'uso esclusivo del medesimo marchio. Se dunque deve darsene l'uso esclusivo all'uno de' due, chi mai potrà sostenere che non debba darsi a colui che primo ne ha fatto la domanda?

Ecco la ragione per la quale l'articolo 10 vuole che l'uso esclusivo dei marchi cominci non dal giorno della concessione, ma dal giorno del deposito, che è il giorno medesimo della domanda.

MICHELINI G. B., *relatore.* Alla lucida esposizione fatta dal commissario regio dell'economia di questo progetto di legge aggiungerò che esso è perfettamente conforme a due altre parti della nostra legislazione.

Accenno primieramente alla materia ipotecaria, non ignorata senza dubbio dall'onorevole avvocato Biancheri. Il diritto all'ipoteca comincia dal giorno stesso dell'iscrizione, e non da un giorno il quale non può a meno di essere molto